



0 5693-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO
MICHELE BIANCHI
PALMA TALERICO
GIUSEPPE SANTALUCIA
EVA TOSCANI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 3370/2022
CC - 17/11/2022
R.G.N. 23773/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA , (omissis)

(omissis)

(omissis)

avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con istanza in data 24 giugno 2022 il difensore e procuratore speciale di
" (omissis) ", premesso di essersi costituito
parte civile nel procedimento penale a carico di (omissis)), iscritto al n. di
registro generale 13155/2021 e definito con sentenza di questa Corte di
cassazione in data 16 marzo 2022, ha rilevato che la menzionata sentenza aveva
omesso di provvedere sulla richiesta liquidazione della parte civile, e quindi ha
chiesto provvedersi alla correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo,
laddove ha omesso di pronunciarsi sulle spese della parte civile.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità
dell'istanza.

Il difensore della parte civile istante ha depositato memoria.

L'istanza è infondata.

Infatti, la rilevata omissione di pronuncia in ordine alle spese sostenute,
nel giudizio di cassazione, dalla parte civile " (omissis)

" non è derivata da errore materiale, bensì da una specifica decisione
del collegio, come desumibile dalla motivazione della sentenza che, dopo aver
motivato l'infondatezza dei ricorsi presentati dall'imputato, dal Procuratore
generale e dalle parti civili prossimi congiunti di (omissis) s, ha
rilevato che " *Quanto alla parte civile non ricorrente "C (omissis)*

*che ha presentato conclusioni scritte, va osservato che
non vi è diritto alla liquidazione delle spese, in ragione del fatto che la memoria
depositata è meramente adesiva ai contenuti dei ricorsi del Procuratore generale
e delle altre parti civili, ricorsi non accolti".*

La parte civile istante, con la memoria depositata, ha dedotto che nel
giudizio di legittimità " *la parte civile ((omissis)*

*concludeva facendo rilevare come il ricorso dell'imputato risultasse
affetto da profili di inammissibilità, infondato e meritevole di rigetto nelle
ulteriori parti".*

In questa sede viene chiesta una correzione di errore materiale,
riscontrabile laddove l'espressione scritta non sia rappresentativa, per errore
nella scrittura, della volontà dell'organo decidente, discrepanza che dalla
motivazione della sentenza risulta essere inesistente.

L'insussistenza di errore materiale determina il rigetto dell'istanza, con
conseguente condanna dell'istante al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 17 novembre 2022.

Il Consigliere estensore

Michela Bianchi
Michela Bianchi

Il Presidente

Angela Tardio
Angela Tardio

